

Norme fiscali applicabili agli enti non commerciali e verifiche di fine esercizio

di Massimo Papa *

23 novembre 2023, n. 43

In questa informativa...

L'approssimarsi della scadenza dell'esercizio per gli enti non commerciali con esercizio solare, insieme ai dubbi relativi all'applicazione delle norme fiscali nel lungo iter di modifica che la riforma del Terzo settore porta con sé, rende utile riprendere gli aspetti da monitorare in funzione delle norme fiscali applicabili e della qualifica di ente non commerciale ancora soggetta alle condizioni previste dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi anche per gli enti attualmente già iscritti al RUNTS.

Nonostante siano trascorsi più di **sei anni** dalla **pubblicazione del Codice del Terzo settore**, data che ha segnato definitivamente l'inizio della riforma, continua il lungo percorso dell'entrata in vigore delle nuove norme e delle modifiche dell'impianto fiscale degli ETS.

In un recente intervento, il direttore generale del Ministero del Lavoro, Alessandro Lombardi, ha comunicato che si sta lavorando sull'**interlocuzione con l'Unione Europea per completare la riforma** ed è stato costituito un gruppo di studio presso il Mef che sta lavorando proprio per la definizione dei documenti da presentare alla Commissione europea.

La questione verte ancora sulle norme applicabili agli **enti del Terzo settore** che hanno trovato una definizione precisa nel D.lgs. 117/2017, ma che ancora fanno fatica a trovare una collocazione fiscale precisa in quanto, ai fini delle imposte sui redditi, rientrano ancora nella più ampia categoria degli **enti non commerciali** con ciò che ne consegue.

Le **norme del CTS**, con particolare riferimento agli articoli del Titolo X oggetto di "sospensione" a causa dell'autorizzazione della Commissione europea ancora assente, propongono una **definizione più precisa** di quelli che possono essere considerati **enti commerciali e non commerciali**, con i relativi regimi fiscali applicabili. Ad oggi però dobbiamo ancora prendere come riferimento il Testo Unico delle Imposte sui Redditi e l'art.149 con tutti i dubbi che porta con sé a causa delle incertezze nelle definizioni date.

* **Dottore commercialista in Bari, esperto nel terzo settore.**



COMITATO DI REDAZIONE DI "MONDO TERZO SETTORE"

Nicola Forte - Responsabile scientifico
Mattia Guadagnini - Coordinatore
Tullio Zanin
Jgor Merighi

Enrico Savio
Alessio Scaglia
Emanuele Falorni

Massimo Papa
Fabrizio G. Poggiani

Servizio di informazione professionale edito da SEAC S.p.A.

Trento - Via Solteri, 74 - Tel 0461/805111 - Capitale sociale: Euro 43.600.000 i.v. - www.seac.it - E-mail: info@seac.it
Direttore responsabile Giovanni Bort

RIPRODUZIONE VIETATA

L'elaborazione dei testi, ancorché curata con scrupolosa attenzione, esprime l'opinione degli autori e non impegna alcuna responsabilità.



Al fine di ripercorrere il dettato normativo per l'individuazione delle norme attualmente applicabili in materia di perdita della qualifica di ente non commerciale, occorre riprendere quanto stabilito all'art. 89, contenuto nel Titolo X CTS nel quale si legge che agli enti del Terzo settore non si applicano l'articolo 143, comma 3, l'articolo 144, commi 2, 5 e 6 e gli articoli 148 e 149 del testo unico delle imposte sui redditi.

Il comma 2 dell'art.104 CTS però posticipa l'**entrata in vigore delle disposizioni del Titolo X al periodo successivo all'autorizzazione della Commissione europea**, richiesta a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

A tale proroga fanno eccezione le seguenti disposizioni già in vigore riguardanti:

- i **titoli di solidarietà**;
- il **regime fiscale del Social Lending**;
- il **Social Bonus**;
- le disposizioni in materia di **imposte indirette e tributi locali**;
- le **detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali**.

Questa situazione di temporanea sospensione comporta l'attuale applicazione delle norme già in vigore per gli enti non commerciali e che sarebbero state superate con la riforma del Terzo settore.

In particolare, rimangono valide le citate disposizioni del Tuir che verranno abrogate dall'art. 89 CTS.

I corrispettivi specifici - art. 148 TUIR

La "**decomercializzazione**" dei **corrispettivi specifici** incassati dagli enti non commerciali per prestazioni svolte nei confronti degli associati ha caratterizzato per lungo tempo la fiscalità di tali enti.



Per gli ETS non sarà più possibile beneficiare dell'agevolazione in quanto lo stesso. Il CTS ha inoltre modificato l'art. 148 TUIR eliminando dalla platea dei beneficiari le associazioni culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona.

Rimane, pertanto, applicabile a:

- **associazioni politiche, sindacali e di categoria**;
- **religiose**;
- **assistenziali**;
- **associazioni sportive dilettantistiche** (qualora non decidano di iscriversi al RUNTS quali ETS);
- **strutture periferiche di natura privatistica** necessarie agli enti pubblici non economici per attuare la funzione di preposto a servizi di pubblico interesse.

Per ciò che concerne gli ETS, unica eccezione varrà per le **associazioni di promozione sociale** per le quali ne viene traspeso il contenuto all'art. 85, con lievi modifiche, concedendo quindi la decommercializzazione delle attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali effettuate verso **pagamento di corrispettivi specifici nei confronti di:**

- **iscritti, propri associati e familiari conviventi degli stessi**;
- **altre associazioni di promozione sociale che svolgono la medesima attività** e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o iscritti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché nei confronti di **enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore**.

Perdita della qualifica di ente non commerciale - art. 149 TUIR

Oltre a quanto appena esaminato, continuano inoltre ad applicarsi nell'esercizio in corso le norme di cui all'art.149 TUIR, dal quale si rileva come l'**ente non commerciale, possa perdere tale qualifica qualora, per un intero periodo d'imposta, eserciti prevalentemente attività commerciale**. La decorrenza della variazione inoltre avrebbe effetto dall'inizio dell'esercizio, anche agli effetti dell'Iva.

Gli elementi che devono essere presi in considerazione perché l'**attività** sia qualificata come **commerciale** sono i seguenti:

- **prevalenza delle immobilizzazioni relative all'attività commerciale**, al netto degli ammortamenti, **rispetto alle restanti attività**;
- **prevalenza dei ricavi derivanti da attività commerciali rispetto al valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attività istituzionali**;
- **prevalenza dei redditi derivanti da attività commerciali rispetto alle entrate istituzionali**, intendendo per queste ultime i contributi, le sovvenzioni, le liberalità e le quote associative;
- **prevalenza delle componenti negative inerenti all'attività commerciale rispetto alle restanti spese**.

È necessario però sottolineare come si debba tenere conto **anche** di questi parametri.

L'**Agenzia delle Entrate** infatti afferma, nella **Circolare 124/E del 12 maggio 1998**, che **non è sufficiente il verificarsi di una o più delle condizioni stabilite** dal secondo comma dell'art. 111-bis (attuale 149) per poter ritenere avvenuto il mutamento di qualifica, **ma sarà necessario**, in ogni caso, **un giudizio complesso**, che tenga conto anche di ulteriori elementi, finalizzato a verificare che l'ente abbia effettivamente svolto per l'intero periodo d'imposta prevalentemente attività commerciale. I parametri indicati costituiscono indizi valutabili in concorso con altri elementi significativi, ivi comprese le caratteristiche complessive dell'ente.

Si legge ancora che **il verificarsi di una o più delle circostanze indicate**, in capo ad enti la cui attività essenziale sia di natura obiettivamente non commerciale, **non può di per sé far venir meno la qualifica non commerciale dell'ente**.



Tutto ciò lascia naturalmente ampia marginalità e soggettività, e conseguente incertezza, nella determinazione dei parametri valutativi alla quale fa riscontro una maggiore chiarezza presente all'art. 79 CTS, che subordina la non commercialità dell'ente alla prevalenza dei proventi derivanti dalle attività di interesse generale svolte con modalità non commerciali rispetto alle altre attività di cui all'art. 5 CTS, sommate alle attività diverse ed escluse le sponsorizzazioni. Si ricorda che le attività di interesse generale sono definite come non commerciali qualora siano svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi, tenuto anche conto degli apporti economici delle amministrazioni pubbliche e salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall'ordinamento.

L'attuale validità delle norme fin qui esposte ancora per l'anno 2023 comporta la necessità di una valutazione complessiva delle attività svolte prima della fine dell'esercizio, ma sottolinea anche come il CTS abbia effettivamente avuto l'importante compito di riordinare la materia sotto diversi profili.

La volontà di separare concettualmente il Terzo settore dagli aspetti fiscali che caratterizzano gli ETS viene infatti esplicitato all'art.79 CTS in quanto l'**esercizio prevalente di attività definite come commerciali** non comporterebbe l'esclusione dal RUNTS, ma unicamente il **trattamento fiscale quale ente del Terzo settore commerciale**, dando in tal modo rilevanza al concetto:

- di **Terzo settore**;
- di **attività di interesse generale**;
- di **finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale**.

Applicabilità del regime forfettario ex L. n. 398/91 ed i riflessi sulla variazione del trattamento Iva delle prestazioni sportive

Oltre alle già citate norme relative alla decommercializzazione dei corrispettivi specifici e della perdita della qualifica di ente non commerciale, è utile sottolineare come il **codice del Terzo settore**, tra le altre modifiche attuate in ambito fiscale, **abbia escluso gli ETS dalla possibilità di usufruire del regime agevolativo della legge 398/1991**, come disposto dall'art.89, comma 1, lett. c, CTS.



Come già esposto in precedenza, le disposizioni contenute nell'art. 89 CTS sono soggette alla condizione sospensiva dell'autorizzazione della Commissione europea affinché possano entrare in vigore. Ad oggi, pertanto, l'esclusione degli ETS dal poter usufruire del regime forfettario non è ancora efficace.

Applicabile agli enti non commerciali per i redditi prodotti nello svolgimento delle attività commerciali, la Legge n. 398/91 permette un **risparmio notevole in termini di imposte** in quanto:

- **l'IRES viene calcolata su un imponibile pari al tre per cento dei ricavi dichiarati**, a cui va sommato l'importo delle plusvalenze patrimoniali;
- **l'IVA da versare viene calcolata in misura pari alla metà di quella addebitata in fattura per tutte le operazioni attive** tranne che per le cessioni o concessioni di ripresa televisiva per le quali l'imposta a debito sale a due terzi.

È quindi evidente la convenienza ad aderire a tale regime per tutti gli enti che svolgono attività di natura commerciale in via **secondaria e strumentale** rispetto all'attività istituzionale.

Legge n. 398/91 e implicazioni nelle modifiche al regime Iva degli enti non commerciali

Come noto, le associazioni sportive dilettantistiche sono state coinvolte prima degli ETS dalle modifiche inerenti all'Iva applicabile alle prestazioni svolte nell'ambito dell'attività istituzionale. L'art. 36 bis del D.L. n. 75/2023 ha definito come **prestazioni esenti da Iva** quelle connesse con la **pratica dello sport**, comprese quelle didattiche e formative rese nei confronti delle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica da parte di organismi senza fine di lucro, compresi gli enti sportivi dilettantistici.

L'attrazione tra le **operazioni esenti** delle prestazioni di cui all'art. 4, DPR n. 633/1972 e **sinteticamente identificabili** in quelle svolte dagli enti non commerciali nei confronti dei propri associati risale alla procedura di infrazione n. 2008/2010 aperta da parte della Commissione europea che ha contestato la **natura delle prestazioni identificate dall'art.4 DPR. n. 633/1972 come "fuori campo" Iva.**

L'art.5 del D.L. n. 146/2021 a tal fine, ha modificato sia l'art.4 che l'art.10 del DPR n. 633/72, collocando i **"corrispettivi specifici"** tra le operazioni esenti a decorrere dal 1 gennaio 2024, termine poi prorogato dall'art. 4, comma 2-bis, lett.b), D.L. n. 51/2023, al 1° luglio 2024.

Le associazioni sportive dilettantistiche sono state coinvolte prima degli altri enti dalle modifiche inerenti l'applicazione dell'Iva ed in particolare **dal 17 agosto 2023.**

In particolare, l'**art.132 della Direttiva n.2006/112/CE**, alla lettera m, cita l'**esenzione per talune prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell'educazione fisica**, fornite da organismi senza fini di lucro alle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica.



Aderendo al concetto espresso nella Direttiva, vengono attratti nel regime di esenzione Iva dall'art.36-bis del D.L. 75/2023 proprio le prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport, compresi quelli didattici e formativi, rese nei confronti delle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica da parte di organismi senza fine di lucro, compresi gli enti sportivi dilettantistici.

La decorrenza della norma però anticipa quella prevista per la generalità delle prestazioni degli enti non commerciali, **tuttora fissata al 1 luglio 2024.**

La Legge n. 398/1991 ha costituito una concreta possibilità per le associazioni sportive dilettantistiche di continuare a svolgere attività sportiva senza doversi necessariamente adeguare agli obblighi previsti in tema di fatturazione per le operazioni esenti.



Per le ASD che optano per la legge 398/1991, l'art. 9, comma 1 del D.P.R. 544/1999 amplia l'operatività dell'art. 74, comma 6, del D.P.R. 633/72 esentandole dall'obbligo di fatturazione per tutti i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali, tranne per le prestazioni di sponsorizzazione, per le cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva o di trasmissione radiofonica e per le prestazioni pubblicitarie.

Rientrano quindi in tale ambito **tutti i corrispettivi attualmente trattati come esenti Iva** e pertanto le **associazioni sportive** che hanno richiesto l'attribuzione della partita Iva esclusivamente in funzione delle nuove norme, hanno comunque la possibilità di evitare l'appesantimento burocratico delle attività causato dall'obbligo di fatturazione per tutte le prestazioni svolte nei confronti degli associati.

Cenni su regimi ancora applicabili agli enti non commerciali – art. 145 TUIR

Il regime forfettario di cui all'art. 145 TUIR è attualmente applicabile a tutti gli enti non commerciali, nonostante l'eventuale qualifica di ETS

Questo regime fiscale non ha avuto riscontri particolarmente favorevoli in termini di adesione a causa delle disposizioni maggiormente favorevoli previste dalla Legge n. 398/91 a cui però potranno aderire, non solo gli ETS, ma tutti i soggetti diversi dalle associazioni e società sportive dilettantistiche a causa dell'abrogazione dell'art.9-bis del D.L. 417/1991, operata dal CTS con decorrenza dall'esercizio successivo alla più volte citata autorizzazione della Commissione europea. Potrebbe pertanto costituire una possibilità conveniente per chi dovesse decidere di non aderire al RUNTS.

La **determinazione delle imposte** dovute viene calcolata **applicando dei coefficienti di redditività diversi a seconda dei ricavi prodotti nell'esercizio di attività di natura commerciale:**

- **prestazione di servizi:**
 - fino a lire 30.000.000 (€ 15.493,71) – **coefficiente del 15%;**
 - da euro 30.000001 a lire 600.000.000 (€ 309,874,14) – **coefficiente del 25%.**
- **altre attività:**
 - fino a lire 50.000.000 (€ 25.822,84) – **coefficiente del 10%;**
 - da lire 50.000.001 a lire 1.000.000 (€ 526.456,90) – **coefficiente del 15%.**

Al reddito così calcolato vengono quindi sommati:

- **plusvalenze;**
- **sopravvenienze attive;**
- **dividendi e interessi;**
- **proventi immobiliari.**

L'accesso al regime in questione è **riservato agli enti ammessi alla contabilità semplificata** ai cui limiti era originariamente parametrato il reddito con coefficiente più alto. Con l'ampliamento delle soglie previste per la contabilità semplificata i coefficienti sono comunque rimasti inalterati.



Pertanto in caso di proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali superiori ad € 309.874,14 per le prestazioni di servizi o di € 526.456,90 per le altre attività si considera quale percentuale applicabile quella riferita all'ultimo scaglione dell'art. 145.

Le considerazioni fin qui esposte, portano a valutare con attenzione la **situazione economico/finanziaria complessiva degli enti non commerciali per l'esercizio in corso** in virtù delle seguenti situazioni:

- **permanenza della qualifica di ente non commerciale** ai sensi dell'art. 149 TUIR;
- **applicabilità della Legge n. 398/1991** considerando comunque il limite di ricavi di € 400.000;
- **possibilità di optare per il regime di cui all'art.145 TUIR;**
- **ipotesi di ingresso nel RUNTS** per gli enti non commerciali che ancora non lo abbiano fatto per poter utilizzare, qualora applicabili, i regimi di favore previsti per gli ETS dal D.Lgs. n. 117/2017.



Oltre alle valutazioni sopra esposte è comunque necessario, in vista della chiusura dell'esercizio, tenere in debita considerazione per gli ETS anche il rapporto tra attività di interesse generale e attività diverse a causa del rischio di dover recuperare l'eventuale eccedenza nell'anno successivo, con l'ulteriore rischio di essere esclusi dal RUNTS.